

ATTO COSTITUTIVO (AII. "A") E STATUTO (AII. "B")
15 FEBBRAIO 2021
ASSOCIAZIONE NO-PROFIT
"TALANCA PALANCA NON SOLO MERCATINO"



ATTO COSTITUTIVO e Allegato "A"

Come da verbale n° 1 del 15 febbraio 2021 redatto in Viterbo che si allega con la voce allegato "A" parte integrante del presente atto, si da atto che è costituita l'Associazione no-profit "Talanca Palanca non solo mercatino" con sede in 01100 – Viterbo – via Monte Cervino 16 presso Associazione per Te Persona e Imprenditore, i cui soci fondatori rivestono le seguenti cariche per la costituzione del 1° Consiglio Direttivo:

Presidente:	Sig. Sava Sandu	c.f. SVASND75R19Z129T
Vice presidente	Sig. Caruta Stefan	c.f. CRTSFN73E07Z129S
Consigliere	Sig. Bica Curt -	c.f. CRTBCI78L11Z129Y

Art 1. È costituita tra i Signori Sava Sandu, Caruta Stefan, Vasile Ania e Bica Curt l'Associazione no-profit : "**TALANCA PALANCA non solo mercatino**" (di seguito nominata solo "Associazione").

Art 2. La sede dell'Associazione è stabilita nel territorio del comune di Viterbo ed il consiglio direttivo è delegato alla modifica della sede con propria delibera, purché nell'ambito del comune di Viterbo o di Roma senza che questa comporti la modifica dello statuto. La sede legale dell'Associazione è pertanto fissata presso la sede della "Associazione Per Te Persona e Imprenditore" corrente in 01100 – Viterbo (I) via Monte Cervino 16; detta Associazione riveste la sola figura di "ospitalizzazione" di sede legale e non di sede operativa ai sensi dell'art.14 e segg. del Codice Civile e successive modifiche.


Art 3. DISPOSIZIONI GENERALI

- A) L'Associazione è disciplinata dallo Statuto allegato "B" parte integrante del presente atto.
- B) Lo Statuto vincola i soci dell'associazione alla sua osservanza. Esso costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'Associazione.
- C) L'Associazione persegue il fine della promozione sociale, della solidarietà, della promozione civile, culturale. Essa è apartitica, aconfessionale, apolitica, e rispetta e divulga la carta dei Diritti Umani di cui alla sua sottoscrizione del 18 dicembre 1948.
- D) L'Associazione non ha fini di lucro e la sua struttura è democratica.
- E) L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali salvo quelle ad esse connesse così come individuate dal D.lgs. n° 460/97.

Art 4. FINALITÀ

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di favorire l'integrazione fra i popoli e l'etnie minori offrendo ai propri soci e familiari opportunità sviluppo culturale e lavorativo nel settore dello scambio e baratto oltreché nella vendita di merce usata non alimentare, nonché in altri settori lavorativi.

Altre finalità dell'Associazione sono, nel rispetto delle leggi vigenti, le seguenti:

- 
- A) L'Associazione è attiva nella promozione umana, sociale, della formazione, della condivisione, dell'assistenza, della solidarietà, delle pari opportunità, dell'accoglienza e dell'ospitalità di adulti e minori, italiani o esteri, di qualunque etnia e ceto sociale, con particolare attenzione alle persone con disabilità, marginalità e/o fragilità sociale anche in convenzione con Enti pubblici e privati d'Italia e del Mondo.
- B) L'Associazione si prefigge altresì di interessare le istituzioni al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione, dell'immigrazione, delle minoranze etniche (come i Rom, i Sinti ecc...), e della giustizia sociale anche tramite la produzione e diffusione di pubblicazioni in formati diversi, la promozione di dialogo e coordinamento tra diversi Enti anche internazionali con analoghe finalità.
- C) Animazione del tempo libero per i soci, gli associati e loro famiglie con iniziative formative, tra cui l'insegnamento della lingua italiana, del diritto e delle regole e di educazione alla Pace al fine di creare aggregazione (non fisica) a carattere culturale, lavorativo, sportivo-ricreativo atti a prevenire disagi e/o devianze attraverso feste, gite, soggiorni, incontri settimanali presso la sede operativa, uscite domenicali, iniziative di educazione ecologica e di difesa dell'ambiente.
- D) Messa a disposizione di spazi per altri Enti del Terzo Settore e non, per la formazione di operatori, volontari e attività sociali in genere compresi mercati e mercatini di prodotti agricoli e similari e mercatini dell'usato e dello scambio e baratto nonché del riuso.

Art 5. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa e di formazione permanente, pertanto:

- 1) L'Associazione si prefigge di attivare tutte le attività solidali e di aiuto concreto direttamente attraverso i soci o terzi collaboratori anche mediante gestione di spazi e piazzole per mercati su aree pubbliche e private di proprietà o di possesso per affitto, comodato o altro titolo analogo; donazioni di tempo, merce, cose, oggetti, di ogni genere, le popolazioni più bisognose collaborando e stringendo accordi sinergici con le maggiori Associazioni umanitarie.
- 2) L'Associazione si prefigge di coadiuvare la valorizzazione della coscienza umana e della ricerca interiore nell'esistenza quotidiana abbattendo le barriere create dall'Apartheid e del "diverso razziale" per uno sviluppo spirituale attraverso lo scambio culturale fra soci di tutto il mondo non solo in senso materialistico di apporto di beni o servizi.
- 3) Le attività dell'Associazione potranno orientarsi negli ambiti culturali, ricreativi, artistici, nella formazione, nella ricerca e sviluppo nelle politiche sociali di integrazione e ospitalizzazione.
- 4) Per il benessere dei soci potrà creare o gestire luoghi di relax quali centri per il benessere, agriturismo, centri di meditazione, centri di accoglienza, organizzare gite, vacanze e colonie e ogni altra cosa inerente il turismo e l'ospitalizzazione.
- 5) Favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e conoscenze oltreché di materiale.
- 6) Favorire l'attività lavorativa dei soci creando o gestendo spazi per mercati su piazza di ogni genere merceologico, mercatini dell'usato, fiere, eventi.
- 7) Favorire la diffusione dei propri approfondimenti tematici a mezzo stampa, on line ed in tutte le possibili forme visive, audiovisive ed elettroniche;
- 8) Favorire la produzione di materiale didattico e di ricerca;
- 9) Collaborare con le scuole di ogni ordine e grado, le Università, gli Enti Pubblici o Privati;
- **In diretta attuazione di tali scopi, l'Associazione svolge le seguenti attività:**
 - a) Apre sedi in tutto il mondo al fine di favorire lo scambio culturale fra i popoli e le etnie.



- b) Organizza seminari di studio, ricerche, convegni con privati, enti ed istituzioni su temi di interesse generale e della categoria, promuove accordi di carattere economico-sociale nell'interesse dei soci e loro familiari.
 - c) Promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli operatori del settore del volontariato e della solidarietà.
 - d) Promuove iniziative editoriali, tradizionali e on-line, in ottemperanza agli obiettivi generali;
 - e) Costituisce strutture organizzative ivi compreso la creazione di cinema e arene estive idonee a compiere operazioni inerenti lo scopo sociale dell'Associazione nonché luoghi di ospitalizzazione per profughi e meno abbienti.
 - f) Individua i bisogni degli associati nella gestione del proprio intervento volontario, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale opera al fine di favorirne lo sviluppo e la divulgazione.
 - g) Esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti dalla Legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti.
 - h) Promuove l'istituzione di sedi di rappresentanza presso le istituzioni pubbliche.
 - i) Ricerca fondi da utilizzare per il raggiungimento della propria mission nelle opportune sedi Europee, Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunal, locali e anche da privati e imprese.
 - j) L'Associazione svolge oltre all'attività di baratto e scambio anche quella del riuso, come disciplinato dall'articolo 7-sexies "**Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato**" del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13 e dall'art. 180-bis "Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti" del D.Lgs. n. 152/2006 "T.U. Ambiente".
 - k) Il tutto consiste nel barattare, scambiare, esporre, proporre alla vendita e vendere, su aree pubbliche o private oggetti propri usati, di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate. Pertanto:
1. Il mercatino del riuso e dell'usato non costituisce attività commerciale ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. ed è quindi esentato dagli obblighi derivanti dalla normativa in materia di commercio.
 2. Il mercatino del riuso persegue le finalità sopradette ivi compresa quella di sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi; promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti; promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero; ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti ecc....
 3. L'Associazione si prefigge di assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 152/2006 ed in coerenza con gli obiettivi previsti dalla Legge Regionale 05 ottobre 2015, n. 16, recante "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi);
 4. Le formule possibili all'interno della logica del riutilizzo dei prodotti sono differenti ed è possibile:
 - a) - il baratto non monetario di oggetti propri ed usati
 - b) - dono di oggetti propri ed usati
 - c) - vendita di oggetti propri ed usati di MODICO VALORE, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.

Allegato "A" parte integrante dell'Atto Costitutivo

Verbale n° 01/21
del 15 febbraio 2021
per la costituzione dell'Associazione
"TALANCA PALANCA non solo mercatino"



ODG:

1. Costituzione nuova associazione.
2. Cariche istituzionali
3. Varie ed eventuali.

Oggi alle ore 18,10 nello studio dell'Associazione per Te Persona e Imprenditore corrente in Viterbo, Via Monte Cervino 16 alla presenza del presidente Navone Luigi Mauro si sono riuniti i Sigg.ri:

- CARUTA STEFAN c.f. CRTSFN73E07Z129S
- SAVA SANDU c.f. SVASND75R19Z129T
- BICA CURT c.f. CRTBCI78L11Z129Y

I quali nominano presidente di sessione BICA CURT e segretario di sessione CARUTA STEFAN.

Prende la parola il presidente il quale ringrazia l'Associazione che ospita la riunione ed in particolare il Prof. Navone per la sua disponibilità e passa ad illustrare tutto quello che riguarda l'Associazione soffermandosi sulla differenza fra Società e Associazione e su quali siano i compiti del Consiglio Direttivo. Dopo aver risposto ad alcune domande inerenti la tematica predetta, il presidente chiede di ratificare il nome "Talanca Palanca non solo mercatino". Dopo brevi commenti per alzata di mano il nome viene ratificato. Lo stesso presidente pertanto dichiara costituita l'Associazione no profit "Talanca Palanca non solo mercatino" con sede legale presso l'Associazione Per Te Persona e Imprenditore con sede in via Monte Cervino, 16 – 01100 – Viterbo (I). Dopo il consueto applauso di circostanza il segretario prende la parola e dichiara aperto lo spazio per le candidature, in modo palese, sino alle ore 18,50. Allo scadere del termine risultano essersi candidati a Presidente il Sig. SAVA SANDU- per la Vice presidenza il sig. CARUTA STEFAN - per la carica di segretario il Sig. Bica Curt. Prende la parola il segretario di sessione il quale dichiara aperta la votazione palese per l'elezione del 1° Consiglio Direttivo. Vengono pertanto a seguito di regolare elezione palese eletti:

Presidente sig. SAVA SANDU c.f. SVASND75R19Z129T

Vice presidente sig. CARUTA STEFAN c.f. CRTSFN73E07Z129S

Segretario sig. BICA CURT c.f. CRTBCI78L11Z129Y

Prende la parola il presidente neoeletto sig. Sava Sandu il quale propone di assegnare tutti i compiti burocratici e le incombenze di Legge per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto della neo Associazione no profit "Talanca Palanca non solo mercatino" e per la registrazione dell'Associazione stessa presso l'Ufficio Atti Privati presso l'Agenzia delle Entrate, richiesta codice fiscale e partita iva, nonché per il reperimento degli eventuali libri contabili, del timbro, della carta intestata, delle tesserine associative, dei biglietti da visita, del sito internet e quant'altro di utile per lo svolgimento dell'attività no-profit della neo associazione al Prof. Mauro Luigi Navone cod. fisc. NVNLMR58T17L219Q. Nessuna opposizione viene sollevata dai presenti, pertanto si approva e il soprannominato Prof. Mauro Luigi Navone viene incaricato e delegato formalmente per espletamento tale compito. Il Prof. Navone Luigi Mauro accetta l'incarico oneroso richiedendo sin da subito i documenti necessari per la redazione e la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto. Non essendoci null'altro di cui discutere la seduta viene tolta alle ore 19,35.

Viterbo, 15 febbraio 2021

Il presidente di seduta BICA CURT c. f. CRTBCI78L11Z129Y

Il segretario di seduta CARUTA STEFAN c. f. CRTSFN73E07Z129S

Allegato "B" – STATUTO
Associazione "Talanca Palanca non solo mercatoino"

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituita e promossa l'Associazione no profit:

"Talanca Palanca non solo mercatoino"

di seguito detta associazione.

2 La sede dell'associazione è stabilita nel territorio del comune di Viterbo ed il consiglio direttivo è delegato alla modifica della sede con propria delibera, purché nell'ambito del comune di Viterbo o di Roma senza che questa comporti la modifica dello statuto. La sede legale dell'Associazione è pertanto fissata presso la sede dell'Associazione Per Te Persona e Imprenditore corrente in 01100 – Viterbo (I) via Monte Cervino 16; detta Associazione riveste la sola figura di "ospitalizzazione" di sede legale e non di sede operativa ai sensi dell'art.14 e segg. del Codice Civile e successive modifiche.

3. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 (Statuto e regolamento)

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge degli usi e dei regolamenti in vigore.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola i soci dell'associazione alla sua osservanza. Esso costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 (Modificazione dello statuto)

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.

2. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, alla quale partecipano almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e con la maggioranza assoluta dei soci presenti all'Assemblea.

Art. 5 (Interpretazione dello statuto e rinvio ad altre norme)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle pre-leggi a codice civile.

2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

TITOLO II
FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di favorire l'integrazione fra i popoli e l'etnie minori offrendo ai propri soci e familiari opportunità sviluppo culturale e lavorativo nel settore dello scambio e baratto oltreché nella vendita di merce usata non alimentare, nonché in altri settori lavorativi.

Altre finalità dell'Associazione sono, nel rispetto delle leggi vigenti, le seguenti:

- E) L'Associazione è attiva nella promozione umana, sociale, della formazione, della condivisione, dell'assistenza, della solidarietà, delle pari opportunità, dell'accoglienza e dell'ospitalità di adulti e minori, italiani o esteri, di qualunque etnia e ceto sociale, con particolare attenzione alle persone con disabilità, marginalità e/o fragilità sociale anche in convenzione con Enti pubblici e privati d'Italia e del Mondo.
- F) L'Associazione si prefigge altresì di interessare le istituzioni al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione, dell'immigrazione, delle minoranze etniche (come i Rom, i Sinti ecc...), e della giustizia sociale anche tramite la produzione e diffusione di pubblicazioni in formati diversi, la promozione di dialogo e coordinamento tra diversi Enti anche internazionali con analoghe finalità.
- G) Animazione del tempo libero per i soci, gli associati e loro famiglie con iniziative formative, tra cui l'insegnamento della lingua italiana, del diritto e delle regole e di educazione alla Pace al fine di creare aggregazione (non fisica) a carattere culturale, lavorativo, sportivo-ricreativo atti a prevenire disagi e/o

devianze attraverso feste, gite, soggiorni, incontri periodici presso la sede operativa, uscite domenicali e festive, iniziative di educazione ecologica e di difesa dell'ambiente.

- H) Messa a disposizione di spazi per altri Enti del Terzo Settore e non, per la formazione di operatori, volontari e attività sociali in genere compresi mercati e mercatini di prodotti agricoli e similari e mercatini dell'usato e dello scambio e baratto nonché del riuso.

Art 6. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa e di formazione permanente, pertanto:

- 10) L'Associazione si prefigge di attivare tutte le attività solidali e di aiuto concreto direttamente attraverso i soci o terzi collaboratori anche mediante gestione di spazi e piazzole per mercati su aree pubbliche e private di proprietà o di possesso per affitto, comodato o altro titolo analogo; donazioni di tempo, merce, cose, oggetti, di ogni genere, le popolazioni più bisognose collaborando e stringendo accordi sinergici con le maggiori Associazioni umanitarie.
- 11) L'Associazione si prefigge di coadiuvare la valorizzazione della coscienza umana e della ricerca interiore nell'esistenza quotidiana abbattendo le barriere create dall'Apartheid e del "diverso razziale" per uno sviluppo spirituale attraverso lo scambio culturale fra soci di tutto il mondo non solo in senso materialistico di apporto di beni o servizi.
- 12) Le attività dell'Associazione potranno orientarsi negli ambiti culturali, ricreativi, artistici, nella formazione, nella ricerca e sviluppo nelle politiche sociali di integrazione e ospitalizzazione.
- 13) Per il benessere dei soci potrà creare o gestire luoghi di relax quali centri per il benessere, agriturismo, centri di meditazione, centri di accoglienza, organizzare gite, vacanze e colonie e ogni altra cosa inerente il turismo e l'ospitalizzazione.
- 14) Favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e conoscenze oltreché di materiale.
- 15) Favorire l'attività lavorativa dei soci creando o gestendo spazi per mercati su piazza di ogni genere merceologico, mercatini dell'usato, fiere, eventi.
- 16) Favorire la diffusione dei propri approfondimenti tematici a mezzo stampa, on line ed in tutte le possibili forme visive, audiovisive ed elettroniche;
- 17) Favorire la produzione di materiale didattico e di ricerca;
- 18) Collaborare con le scuole di ogni ordine e grado, le Università, gli Enti Pubblici o Privati;
- **In diretta attuazione di tali scopi, l'Associazione svolge le seguenti attività:**
- l) Apre sedi in tutto il mondo al fine di favorire lo scambio culturale fra i popoli e le etnie.
- m) Organizza seminari di studio, ricerche, convegni con privati, enti ed istituzioni su temi di interesse generale e della categoria, promuove accordi di carattere economico-sociale nell'interesse dei soci e loro familiari.
- n) Promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli operatori del settore del volontariato e della solidarietà.
- o) Promuove iniziative editoriali, tradizionali e on-line, in ottemperanza agli obiettivi generali;
- p) Costituisce strutture organizzative ivi compreso la creazione di cinema e arene estive idonee a compiere operazioni inerenti lo scopo sociale dell'Associazione nonché luoghi di ospitalizzazione per profughi e meno abbienti.
- q) Individua i bisogni degli associati nella gestione del proprio intervento volontario, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale opera al fine di favorirne lo sviluppo e la divulgazione.
- r) Esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti dalla Legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti.
- s) Promuove l'istituzione di sedi di rappresentanza presso le istituzioni pubbliche.
- t) Ricerca fondi da utilizzare per il raggiungimento della propria mission nelle opportune sedi Europee, Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali, locali e anche da privati e imprese.
- u) L'Associazione svolge oltre all'attività di baratto e scambio anche quella del riuso, come disciplinato dall'articolo 7-sexies "Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato" del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione

dell'ambiente", convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13 e dall'art. 180-bis "Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti" del D.Lgs. n. 152/2006 "T.U. Ambiente".

v) Il tutto consiste nel barattare, scambiare, esporre, proporre alla vendita e vendere, su aree pubbliche o private di oggetti propri usati, di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate. Pertanto:

5. Il mercatino del riuso e dell'usato non costituisce attività commerciale ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. ed è quindi esentato dagli obblighi derivanti dalla normativa in materia di commercio.

6. Il mercatino del riuso persegue le finalità sopradette ivi compresa quella di sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi; promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti; promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero; ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti ecc....

7. L'Associazione si prefigge di assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 152/2006 ed in coerenza con gli obiettivi previsti dalla Legge Regionale 05 ottobre 2015, n. 16, recante "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi);

8. Le formule possibili all'interno della logica del riutilizzo dei prodotti sono differenti ed è possibile:

- a) - il baratto non monetario di oggetti propri ed usati
- b) - dono di oggetti propri ed usati
- c) - vendita di oggetti propri ed usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.

TITOLO III

I SOCI

Art. 7

(Ammissione)

1. Possono diventare soci aderenti ordinari dell'associazione tutte le persone maggiorenni italiane e straniere che condividono le finalità dell'associazione, sono mossi da spirito di solidarietà verso tutti e si impegnano attivamente soprattutto con la propria disponibilità di tempo e di mezzi.

2. Sono ammessi a far parte dell'associazione coloro che ne facciano richiesta, che abbiano versato la quota associativa e che vengano giudicati idonei anche per lo svolgimento dell'attività di volontariato in seno all'associazione.

3. Le domande di ammissione sono presentate alla segreteria dell'associazione, in forma scritta e dovranno contenere i dati identificativi del richiedente e la sua adesione agli scopi statutari nonché ai regolamenti dell'associazione.

4. In ordine all'ammissione all'associazione delibera il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti e l'adesione dell'interessato, motivando l'eventuale provvedimento di diniego.

5. Sono "soci sostenitori", i soci ordinari che sottoscrivono liberalità economiche di sostegno alle attività dell'associazione.

6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

7. Sono "benemeriti" o "onorari" coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, per avere apportato particolari benefici morali e materiali all'associazione.

Art. 8 (Diritti)

1. I soci eleggono il Presidente dell'associazione, il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Probiviri, i Revisori dei conti e approvano il bilancio.

2. Tutti i soci ordinari hanno inoltre diritto di controllare il funzionamento dell'associazione, di chiedere informazioni e di verificare la contabilità, secondo quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto.

3. I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata secondo le possibilità dell'associazione stessa, e solo se concordato preventivamente con il Presidente.

4. Nel caso non fossero nominati i probiviri, nel caso di diatribe e/o liti interne od esterne verranno nominati 3 arbitri non appartenenti al Consiglio Direttivo, ma scelti fra i soci ordinari. Nel caso non fossero individuabili fra i soci ordinari si sceglieranno all'esterno dell'Associazione stessa. Il loro giudizio sarà inappellabile se non con ricorso all'autorità giudiziaria competente, che però non sospende il giudizio degli arbitri, sino all'emissione di una sentenza passata in giudicato.

Art. 9 (Doveri)

1. I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento all'interno e all'esterno dell'associazione, è animato dallo spirito di solidarietà nonché attuato con correttezza, buona fede, e coerenza rispetto ai principi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
3. I soci hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e alle direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 10 (Cessazione e Esclusione)

1. I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- Dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Mancato versamento della quota associativa;
- Morte.

2. Sono cause di esclusione:

- La grave violazione dei doveri stabiliti dalle norme statutarie, dai regolamenti e dalle deliberazioni assunte;
- L'indegnità.

L'esclusione di un associato viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona indagata. Questa avverrà solo per gravi motivi, previa notificazione degli stessi. In questa ipotesi è ammesso ricorso al Consiglio dei Probiviri il quale decide in via definitiva. Viene comunque fatta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

TITOLO IV GLI ORGANI

Art.11 (Organi dell'associazione)

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti e il Consiglio dei Probiviri.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

Art. 12 (Composizione)

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Art. 13 (Funzioni)

1. L'Assemblea in via ordinaria:

- Elegge i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- Elegge i Revisori dei conti ed il Consiglio dei Probiviri;
- Fissa i regolamenti dell'associazione;
- Esamina e approva il bilancio preventivo e consuntivo, proposto dal Consiglio Direttivo;
- Esamina e approva, con eventuali modifiche, una breve relazione morale e il programma annuale dell'associazione;
- Stabilisce l'ammontare delle quote associative a carico dei soci;
- Delibera in ordine alle proposte riguardanti l'eventuale alienazione dei beni facenti parte del patrimonio;
- Delibera sulle materie attinenti l'attività associativa e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea in via straordinaria delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle richieste di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, e sulle materie attinenti l'attività associativa aventi carattere straordinario sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 (Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.



3. L'avviso deve essere affisso all'albo della sede almeno una settimana prima del giorno fissato per l'adunanza e/o comunicato a ciascun socio.
4. Il Presidente può convocare l'Assemblea qualora ne ravvisi la necessità. L'Assemblea deve essere convocata entro un termine ragionevole quando ne è fatta motivata domanda da almeno un decimo dei soci o dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 (Validità dell'Assemblea)

1. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci ordinari, presenti in proprio o con la delega da conferirsi per iscritto ad altro aderente (ogni socio può rappresentare soltanto un altro socio).
2. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, purché avvenga 6 ore successive all'orario della prima convocazione.
3. Ciascun socio non può essere portatore di una sola delega.

Art. 16 (Votazione)

1. Nelle assemblee hanno diritto di voto i nuovi soci e coloro che risultino aver rinnovato l'adesione.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei soci presenti. Salve le particolari maggioranze richieste dall'art. 4, comma 2, del presente statuto per le modifiche statutarie, e dall'art. 21, comma 3, C.C., in caso di scioglimento dell'associazione.
4. Se lo statuto non dispone diversamente i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Art. 17 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è custodito, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.
3. Ogni aderente dell'associazione ha diritto a consultare il verbale (e di trarne copia specificando i motivi della richiesta).
4. Il verbale dell'Assemblea deve essere affisso all'albo della sede per almeno una settimana dopo lo svolgimento della riunione.

CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

(Composizione)



1. Il Consiglio Direttivo, di seguito detto Direttivo, regge l'associazione ed è composto da almeno 3 membri ma non più di 9 membri, eletti a votazione palese dall'Assemblea tra i soci, più il Presidente. Il Consiglio Direttivo, una volta eletto, nomina al suo interno il vice Presidente e può nominare il Segretario, che può essere scelto anche fuori dai membri del Consiglio Direttivo.
2. Tutte le cariche associative, come le prestazioni fornite da tutti i soci, sono gratuite, tranne quella del presidente che può essere remunerata per la rappresentanza dell'Associazione stessa; la decisione spetta all'Assemblea.

Art. 19 (Presidente del Direttivo)

1. Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 20 (Durata e funzioni)

1. Il Direttivo dura in carica per il periodo di anni tre; esso può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
2. Il Direttivo svolge e promuove, su indicazione dell'Assemblea, le attività relative all'associazione.


9


3. Il Direttivo esercita ogni facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che la legge o il presente statuto non riserva, in modo tassativo, all'Assemblea. Al Consiglio Direttivo spettano dunque tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli riservati all'Assemblea dei soci.

4. Spetta al Consiglio Direttivo la cura e l'obbligo di attenersi e far osservare i compiti statutari. Comunque ad esso compete:

- Fissare le norme di funzionamento dell'associazione;
- Provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle risorse economiche dell'associazione e redigere il bilancio da sottoporre all'Assemblea, salvo sua delega ad altro membro del Direttivo;
- Promuovere tutte le iniziative atte a formare ed educare i soci sull'attività mirata a favorire l'integrazione sociale di coloro che soffrono situazioni di emarginazione;
- Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei registri dei soci, anche se non obbligatorio per Legge, ed ogni altro registro ovvero libro e scrittura contabile che si rendessero opportuni, nonché alla conservazione di ogni documento utile;
- Deliberare in merito alle convenzioni con altri enti o soggetti;
- Predisporre un progetto di programma, corredato di preventivo di spesa, da sottoporre all'Assemblea;
- Predisporre i progetti, le relazioni, gli atti e i documenti che siano richiesti dai rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche;
- Assumere eventualmente del personale;
- Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Conferire incarichi meramente istruttori ad alcuni suoi membri o anche a consulenti esterni.

5. Le deliberazioni del Direttivo sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 21 (Convocazione e costituzione)

1. Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.
2. Il Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due terzi dei componenti.
3. I membri del Direttivo che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
4. In caso di cessazione di uno o più membri il Consiglio provvede a sostituirli nominando i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. Nell'eventuale mancanza di questi ultimi l'Assemblea, appositamente convocata d'urgenza dal Presidente del Consiglio Direttivo, provvederà ad eleggere i sostituti che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.

CAPO III - IL PRESIDENTE

Art. 22 (Elezioni)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta tra i presenti.

Art. 25 (Durata)

1. Il Presidente dura in carica anni tre.
2. L'Assemblea, con la maggioranza di 2/3 dei presenti può revocare il Presidente.
3. Una settimana prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Art. 26 (Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti legali di fronte ai terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano e tutelano gli interessi dell'associazione.
2. Il Presidente fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Egli sottoscrive il verbale dell'Assemblea, cura che sia custodito presso la sede dell'associazione, dove possa essere consultato dai soci.
4. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva entro un termine non superiore a trenta giorni.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente e, in mancanza di questo, dal consigliere più anziano di età o da un suo delegato.

6. Previo consenso del Consiglio Direttivo, il Presidente può conferire ad un suo delegato, anche dipendente dell'associazione, la facoltà di versare, prelevare e coordinare la gestione di depositi intestati all'associazione.

CAPO IV - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23

(Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre persone, due Effettivi e un Supplente dotate di adeguata professionalità, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci.
2. Il Collegio ha il compito di verificare il bilancio preventivo, la regolare gestione e tenuta dei libri contabili e sociali in conformità con la normativa vigente.
3. Il Collegio esprime parere scritto sul bilancio annuale consuntivo, tenuto conto della nota integrativa elaborata dal Consiglio Direttivo.
4. Nel proprio parere scritto, il Collegio esprime eventuali rilievi critici, propone e suggerisce consigli.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica per il periodo di due anni.

CAPO V - IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

Art. 24

(Consiglio dei Probiviri)

1. Il Consiglio dei Probiviri è costituito da tre componenti e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Consiglio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile, fermo restando quanto previsto dal codice civile.
4. Il Consiglio dei Probiviri dura in carica per il periodo di tre anni.

TITOLO V

IL PATRIMONIO E IL BILANCIO

Art. 25

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
 - a) beni, mobili e immobili, e diritti inerenti inventariati, comprese le rendite;
 - b) quote associative e contributi;
 - c) donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi di enti o di privati, e quant'altro espressamente diretto all'arricchimento di esso patrimonio;
 - d) rimborsi;
 - e) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - f) ogni altro tipo di entrate ammesse.
2. Per converso le disponibilità erogabili sono costituite:
 - a) dall'importo delle quote associative;
 - b) da proventi derivanti da donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi non espressamente diretti all'arricchimento del patrimonio;
 - c) dalle rendite del patrimonio stesso.
3. L'entità patrimoniale monetaria netta dell'associazione, in data 15 febbraio 2021, consiste in € 5380,50 come identificato dall'inventario. Il fondo iniziale di dotazione dell'associazione è di € 8.500,00.

Art. 30 (I beni e diritti inerenti)

1. Tra i beni dell'associazione sono compresi tutti i beni immobili, i diritti reali immobili, i beni mobili registrati e altri beni mobili, i crediti e diritti aventi per oggetto beni mobili. Sono compresi anche i frutti e le rendite che derivino da tali beni e diritti.

2. I beni e i diritti anzidetti possono essere acquisiti dall'associazione. In particolare i beni immobili, i diritti reali immobili e i beni mobili registrati sono ad essa intestati.

3. I beni mobili e immobili costituenti il patrimonio dell'associazione sono indicati e valutati assieme alle altre attività e passività relative all'associazione nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione, che ogni socio ordinario ha il diritto di consultare. L'inventario deve essere aggiornato di anno in anno.

4. Le somme provenienti dall'eventuale alienazione di tali beni, da lasciti, da donazioni e quelle che per qualsiasi titolo siano destinate ad incremento del patrimonio devono essere reinvestite o reintegrate secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

5. Le somme necessarie ai bisogni dell'associazione devono essere depositate ad interesse presso Istituti di Credito locali o presso Poste Italiane.

Art. 26 (Quote associative e contributi)

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa si riferisce come validità a 12 mesi dalla data del versamento; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2. Sono ammessi contributi provenienti da privati, dallo Stato, da Enti e istituzioni pubbliche o da organismi privati, sia nazionali che extranazionali.

Art. 27 (Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di modesta entità (cifre inferiori a € 1.500,00) vengono riscosse dal Presidente del Consiglio Direttivo o suo incaricato.

2. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di elevata entità (cifre superiori a € 1.501,00) sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

3. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

4. Il Presidente attua delibere del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.

Art. 28 (Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'associazione.

3. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 29 (Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita contabilità separata come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 460/97.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

3. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 30 (Avanzo di Gestione e Devoluzione dei beni)

1. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita della associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS direttamente collegate con l'associazione.

2. In caso di esaurimento degli scopi dell'associazione o impossibilità di attuarli, nonché di estinzione o scioglimento della associazione da qualsiasi causa determinata, i beni della stessa, dopo la liquidazione e l'adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti, saranno obbligatoriamente devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, preferibilmente collegate alla "CARITAS DIOCESANA", sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Per eventuali controversie relative ad esso scioglimento è competente il Foro di Roma.

Art. 31 (Esercizio finanziario e Bilancio)

1. L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. I bilanci consuntivo e preventivo, elaborati dal Consiglio Direttivo, sono approvati e controllati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Direzione provinciale di...



- 3. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
- 4. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.
- 5. Il bilancio consuntivo dell'associazione viene redatto ogni anno.
- 6. Il bilancio consuntivo è costituito dall'inventario patrimoniale e dal rendiconto della gestione. L'inventario contiene la indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'associazione, con particolare riguardo ai beni, ai contributi e ai lasciti di cui l'associazione sia stata beneficiaria. Il rendiconto della gestione indica le componenti positive (proventi e entrate) e negative (oneri e spese) relative all'esercizio.
- 7. I progetti autonomi e le attività particolari possono evidenziarsi in modo separato nello schema del bilancio.
- 8. Il bilancio può essere accompagnato da una relazione sulla situazione dell'associazione e sull'andamento della gestione.
- 9. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Assemblea con voto palese e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, entro il termine di mesi quattro dalla chiusura dell'esercizio precedente.
- 10. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
- 11. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata (oneri e proventi) per l'esercizio annuale successivo, e le variazioni dello stato patrimoniale previste al termine del medesimo periodo.
- 12. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea entro il termine di mesi quattro prima della chiusura dell'esercizio in corso.
- 13. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Art. 32 (Rendiconti di raccolta fondi)

1. Qualora vengano effettuate, seppur occasionalmente, raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione va redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato a norma di legge, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

**TITOLO VI
LE CONVENZIONI**

Art. 33 (Deliberazione delle convenzioni)

- 1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale ed altri enti e soggetti sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente, o suo delegato, a compiere tutti gli atti necessari alla stipula.
- 2. Copia di ogni convenzione è custodita, con cura del Presidente, nella sede dell'associazione.

Art. 34 (Stipulazione della convenzione)

- 11
- 1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'associazione.

Art. 35 (Attuazione della convenzione)

- 1. Il Presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

Handwritten signatures and a red circle containing the number 13.

**TITOLO VII
DIPENDENTI E COLLABORATORI**

Art. 36 (Dipendenti)

1. L'associazione può assumere dipendenti nei limiti della sua capacità finanziaria ed economica.
2. Le modalità di nomina e la pianta organizzativa ove necessaria, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dal Consiglio Direttivo, facendo riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
3. I dipendenti saranno scelti tra persone di provata moralità e capacità professionale.
4. L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.
5. I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 37 (Collaboratori)

1. L'associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, incluse le figure, che a norma di legge, sono previste nel mercato del lavoro, nei limiti della sua capacità finanziaria ed economica.
2. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.

**TITOLO VIII
LE RESPONSABILITA'**

Art. 38 (Responsabilità dell'associazione)

1. L'associazione risponde, con propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 39 (Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

**TITOLO IX
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**

Art. 40

Art. 41 (Rapporti con enti e soggetti privati)

1. L'associazione di promozione sociale partecipa e collabora con soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 42 (Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'associazione di promozione sociale collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

**TITOLO X
CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Art. 43

(Controversie)

1. Per la composizione delle controversie che possono sorgere tra i soci, nonché tra l'associazione ed i soci, e che il Consiglio Direttivo non avesse potuto dirimere, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a dirimere la controversia ad un collegio di tre arbitri, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, il Presidente del tribunale.
2. I membri che compongono il collegio arbitrale sono scelti tra i non aderenti dell'associazione.
3. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l'arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.
4. Le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se solo uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.

SI FIRMANO OGGI 15 FEBBRAIO 2021:

Presidente SAVA SANDU C.F. SVASND75R17Z129T

SAVASANDU

Vice presidente CARUTA STEFAN C.F. CRTSFN73E07Z129S

CARUTA

Segretario CURT BICA C.F. CRTBCI78L11Z129Y

CURT BICA STEFAN

Spazio per la registrazione

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€ 16,00
 SEDICI/00

agenzia entrate

01007235 000045E2 W060M001
 00050173 25/02/2021 07:29:00
 4578-00088 4DECFCF7844CE5F
 IDENTIFICATIVO : 01200443236066

0 1 20 044323 606 6

25 FEB 2021

N 48253e

200,00

Il Funzionario (*)
 Ester Romano

AG
 F
 PAGAT

200,00

Firma su delega del Direttore Provinciale